



Comune di Campagnola Emilia

Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 43 del 28/11/2011, esecutiva.
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 3 del 20 febbraio 2014

In ripubblicazione dal 10 MARZO 2014

Entrato in vigore il 26 MARZO 2014

Regolamento di Polizia Urbana

INDICE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1: Finalità	3
Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana	3
Art. 3: Accertamento delle violazioni	3
Art. 4: Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie	3
Art. 5: Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni e le concessioni previste dal presente Regolamento	3
TITOLO II : SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	4
Art. 6: Installazione di vetrine, espositori, distributori automatici o di altre attrezzature	4
Art. 7: Occupazione di suolo pubblico con cartelli mobili e con striscioni pubblicitari.....	4
Art. 8: Disciplina per l'esposizione dei cartelli pubblicitari di manifestazioni	4
Art. 9: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari	5
Art. 10: Luminarie	5
Art. 11: Atti vietati su suolo pubblico ed aree private ad uso pubblico	5
Art. 12: Marciapiedi e portici.....	6
TITOLO III : CURA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	7
Art. 13: Disposizioni di carattere generale	7
Art. 14: Obblighi dei concessionari occupanti le aree pubbliche	7
Art. 15: Disposizioni riguardanti i gestori di negozi e utilizzo dei cestini portacarte	7
Art. 16: Trasporto di materiali	7
Art. 17: Manutenzione degli edifici e delle aree	7
Art. 18 : Scavi e posa delle condutture sul suolo pubblico.....	8
Art. 19: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri - scarico nelle caditoie.....	9
Art. 20: Patrimonio pubblico, privato e arredo urbano	9
Art. 21: Cura del suolo e dell'abitato.....	9
Art. 22: Sgombero neve.....	10
Art. 23: Rami e siepi.....	10
Art. 24: Pulizia fossati	10
Art. 25: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci	11
Art. 26: Pulizia delle aree limitrofe alle attività di produzione di beni e servizi.....	11
Art. 27: Esposizione di panni, tappeti e antenne radiotelevisive	11
Art. 28: Divieto di esercizio di attività artigiane sul suolo pubblico	11
Art. 29: Danneggiamento delle strade	11
Art. 30: Fumaioli e canne fumarie	12
Art. 30 bis: Impatto visivo ed ambientale degli apparati tecnologici.....	12
Art. 31: Depositi nelle proprietà private	12
Art. 32: Trattamento del materiale di demolizione.....	13
TITOLO IV : NORME DI TUTELA AMBIENTALE.....	14
Art. 33: Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati.....	14
Art. 34: Ripari ai pozzi, cisterne e simili.....	14
Art. 35: Oggetti mobili	14
Art. 36: Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto.....	14
Art. 37: Accensioni di fuochi.....	14
Art. 38: Tutela della quiete	15
Art. 39: Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni	16
Art. 40: Attività produttive ed edilizie rumorose	16
Art. 41: Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali.....	16

Art. 42: Uso dei dispositivi antifurto.....	16
Art. 43: Uso di “cannoncini antistorno” per allontanare i volatili	17
Art. 44: Uso di cannoni ad onde d’urto per la difesa anti grandine	17
Art. 45: Uso di macchine da giardino	17
Art. 46: Depositi esterni (protezione dagli insetti nocivi e molesti)	17
Art. 47: Sosta o fermata di veicoli a motore.....	18
Art. 48: Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseanti o inquinanti.....	18
TITOLO V : ANIMALI.....	19
Art. 49: Animali di affezione	19
Art. 49 bis: Conduzione di cani	19
Art. 50: Custodia , tutela e pascolo degli animali	19
Art. 51: Detenzione di animali da reddito o autoconsumo	20
TITOLO VI : POLIZIA ANNONARIA	21
Art. 52: Vendita con consumo immediato.....	21
Art. 53: Attività miste	21
Art. 54: Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	21
Art. 55: Commercio su aree pubbliche – regime delle aree.....	21
Art. 56: Occupazioni per esposizione di merci	22
Art. 57: Attività di somministrazione di alimenti e bevande all’esterno di pubblico esercizio	22
Art. 58: Disciplina dei giochi leciti e degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità.....	22
Art. 59: Scambio di cose tra hobbisti e scambisti.....	23
Art. 60: Definizione del “valore esiguo” ai fini del commercio di cose usate	23
Art. 61: Servizi igienici nei locali pubblici.....	23
Art. 62: Pubblicità dei prezzi.....	23
Art. 63: Materiale Pornografico.....	23
Art. 64: Mestieri girovaghi.....	24
Art. 65: Obbligo di vendita (offerta al pubblico)	24
TITOLO VII : VARIE	25
Art. 66: Collocazione del numero civico e della targhetta dell’amministratore di condominio.	25
Art. 67: Raccolte di materiali e vendite di beneficenza.....	25
Art. 68: Accattonaggio	25
Art. 69: Artisti di strada	25
Art. 70: Divieto di campeggio libero	26
Art. 71: Balneazione	26
Art. 72: Ingresso abusivo in strutture comunali	26
Art. 73: Contrassegno dell’Ente locale	26
TITOLO VIII : SANZIONI	27
Art. 74: Sanzioni amministrative	27
Art. 75: Reiterazione	27
Art. 76: Sospensione delle autorizzazioni.....	27
TITOLO IX : USO DI IMPIANTI ALIMENTATI CON GAS GPL.....	28
Art. 77: Impianti alimentati con gas GPL installati su automezzi o altre bancarelle	28
Art. 78: Prescrizioni, distanze e altre dotazioni di sicurezza	28
Art. 79: Uso di altre apparecchiature alimentate a gas GPL	29
Art. 80: Sanzioni.....	29
TITOLO X: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	30
Art. 81: Disposizioni transitorie.	30
Art.-82: Entrata in vigore ed abrogazione di norme	30

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale è di norma efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio e ad uso pubblico, salvo diversa previsione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il "Regolamento di Polizia Urbana".
- 4) Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli Agenti della Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità' Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59".

Art. 3: Accertamento delle violazioni

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata, in via principale, alla Polizia Municipale, nonché agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e a tutte le altre forze in convenzione con il Comune nelle materie di competenza.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modifiche.
- 3) L'Autorità Comunale può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento, secondo le procedure delineate dagli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 4: Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento saranno aggiornate periodicamente, con deliberazione della Giunta comunale, in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT, relativa all'aumento del costo della vita nel biennio precedente, comunque nei limiti edittali di cui alla normativa dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e con arrotondamento aritmetico all'unità di euro.

Art. 5: Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni e le concessioni previste dal presente Regolamento

- 1) Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate in base al presente regolamento saranno in ogni caso rilasciate per iscritto ed accordate:
 - personalmente al titolare;
 - senza il pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con obbligo del titolare di riparare tutti gli eventuali danni causati durante e dopo l'esecuzione dei lavori e delle occupazioni consentite tenendo sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione data;
 - con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni momento, nuove condizioni che si rendessero necessarie per motivi di pubblico interesse, sospendendo, se del caso e ad insindacabile giudizio, l'efficacia dei provvedimenti stessi, fatte salve le facoltà di revoca in qualsiasi momento nei modi e per i motivi previsti dal vigente regolamento.

TITOLO II : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 6: Installazione di vetrine, espositori, distributori automatici o di altre attrezzature

- 1) L'installazione di vetrine, espositori e distributori automatici sul suolo pubblico è sempre subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune.
- 2) In caso di riparazione o di modifiche del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione delle attrezzature o di altro oggetto occupante il suolo pubblico, i titolari di autorizzazione sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a loro spese, rischio e pericolo.
- 3) Il concessionario che viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00. Tutte le attrezzature saranno rimosse a cura dell'Amministrazione addebitando le eventuali spese a carico dell'autore della violazione o del responsabile in solido.

Art. 7: Occupazione di suolo pubblico con cartelli mobili e con striscioni pubblicitari

- 1) Si definisce cartello quel manufatto monofacciale, bifacciale o polifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi ad esclusione delle affissioni. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.
- 2) Si considera striscione l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.
- 3) Oltre a quanto previsto dall'eventuale regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, l'occupazione temporanea di spazi sovrastanti il suolo pubblico con cartelli o striscioni pubblicitari deve essere oggetto di apposito provvedimento di autorizzazione del Comune, per il tramite del Servizio di Polizia Municipale, tenuto conto delle norme previste dal Regolamento sulle Pubbliche Affissioni.
- 4) Chi viola le disposizioni del presente articolo è punito con le sanzioni previste dal regolamento comunale per l'applicazione del canone/tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 8: Disciplina per l'esposizione dei cartelli pubblicitari di manifestazioni

- 1) Gli Enti, le organizzazioni sindacali, religiose, politiche, sportive, culturali, filantropiche, ecc... che intendono esporre cartelli mobili per pubblicizzare ogni loro manifestazione, devono farne domanda al Comune almeno sette giorni prima dell'inizio della manifestazione. La domanda deve essere presentata e firmata dal responsabile o da un rappresentante della manifestazione.
- 2) E' consentita una esposizione massima di n. 30 cartelli per le manifestazioni di cui al comma precedente, che trovano svolgimento nel territorio comunale. E' consentita una esposizione massima di n. 10 cartelli per le manifestazioni di cui al comma precedente che trovano svolgimento in altri Comuni.
- 3) I cartelli mobili non dovranno superare le dimensioni di m. 0.70 x 1.00. Saranno consentite dimensioni superiori solo se adeguatamente motivate. I cartelli recanti la pubblicità delle manifestazioni di cui al comma 1 potranno essere esposti quindici giorni prima dell'inizio della manifestazione e dovranno essere rimossi entro sette giorni dallo svolgimento della manifestazione.
- 4) L'installazione dei cartelli deve essere eseguita dal titolare dell'autorizzazione o da un suo delegato, previo accordo con il Comando di Polizia Municipale. I suddetti cartelli non dovranno in alcun modo costituire pericolo o limitare la visibilità per chiunque circoli sulle strade o a chi, provenendo da proprietà privata, vi si immetta.
- 5) Su tutto il territorio comunale è vietata l'esposizione di cartelli mobili che rechino pubblicità di natura commerciale.
- 6) E' vietata la collocazione di cartelli mobili che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale.

- 7) I pali metallici a sostegno della segnaletica verticale non potranno essere utilizzati per sostenere cartelli mobili.
- 8) Tutti i cartelli irregolari, abusivamente installati o sistemati in modo sconveniente saranno rimossi a cura dell'Amministrazione addebitando le eventuali spese a carico dell'autore della violazione o del responsabile della manifestazione pubblicizzata.
- 9) Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 con obbligo di rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

- 1) Previo consenso della proprietà non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili e manifestazioni culturali e sportive per tutta la loro durata e per un periodo di non oltre sette giorni prima e 24 ore dopo, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 10: Luminarie

- 1) La collocazione di luminarie lungo le strade – sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario – è soggetta a preventivo nulla osta rilasciato dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza ex art 110 del Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635.
- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.
- 3) Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 4,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare all'Autorità Comunale una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati. E' altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.
- 5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
- 6) La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 10 giorni dal termine di scadenza previsto nell'autorizzazione.
- 7) Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 11: Atti vietati su suolo pubblico ed aree private ad uso pubblico

- 1) Sul suolo pubblico e nelle aree private ad uso pubblico è vietato:
 - a) Lavare veicoli, animali o cose;
 - b) Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose; rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
 - c) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;

- d) Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - e) Bagnarsi e/o effettuare operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, ovvero utilizzarle per il lavaggio di animali o cose;
 - f) Bivaccare recando intralcio o disturbo, ovvero ostruire le soglie d'ingresso, abbandonare o gettare a terra rifiuti di ogni genere (carta, mozziconi di sigaretta, ecc.);
 - g) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - h) Soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - i) Abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile alla categoria dei rifiuti;
 - j) Introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro nonché nei manufatti che costituiscono arredo urbano sul territorio comunale;
 - k) Effettuare, su tutto il territorio, la pubblicità mediante lancio di volantini dai velivoli o veicoli ovvero mediante volantinaggio con apposizione del foglietto di propaganda sul parabrezza dei veicoli. E' consentito il volantinaggio mano a mano o a domicilio;
 - l) Sputare;
 - m) Usare l'arredo urbano e le attrezzature per il verde pubblico in modo difforme dal previsto (sdraiarsi o appoggiare i piedi sulle panchine, ecc...).
- 2) La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1, punto d), comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 420,00 con l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi e della rimessa in pristino dei luoghi.
 - 3) La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1, punto g), comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 420,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi nonché la cessazione immediata dell'attività abusiva.
 - 4) La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1, punto l), comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
 - 5) Le altre violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, fatta salva la segnalazione all'autorità giudiziaria in caso di comportamenti costituenti illecito penale ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 12: Marciapiedi e portici

- 1) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
- 2) E' vietato percorrere i marciapiedi ed i portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia ed autorizzati.
- 3) Le violazioni delle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 150,00.

TITOLO III : CURA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 13: Disposizioni di carattere generale

- 1) Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico debbono essere tenuti costantemente puliti e in stato decoroso dai proprietari.
- 2) Durante l'esecuzione di lavori edili o di qualsiasi altra operazione o attività non è consentita la diffusione o lo spargimento di polveri che possono determinare nocimento e disagio per le persone e comunque superare la normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 Codice civile.
- 3) I rifiuti debbono essere obbligatoriamente depositati negli appositi contenitori (cassonetti o bidoni carrellati). E' fatto espressamente divieto abbandonare rifiuti su suolo pubblico - ivi compresa l'area nei pressi dei centri di raccolta (a lato dei cassonetti). I rifiuti ingombranti devono essere smaltiti tramite il ritiro a domicilio o il conferimento ai centri di raccolta. E' vietato altresì mantenere veicoli in area pubblica o privata in condizioni di abbandono visibili al pubblico.
- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00 con obbligo della rimessa in ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 14: Obblighi dei concessionari occupanti le aree pubbliche

- 1) E' vietato agli esercenti di pubblici esercizi, di negozi e di altre attività, titolari di concessione per la occupazione di suolo pubblico, abbandonare rifiuti o insudiciare il suolo stesso. La pulizia dell'area è a totale carico dell'esercente il quale ha l'obbligo di provvedervi immediatamente.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00 e soggiace altresì alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 15: Disposizioni riguardanti i gestori di negozi e utilizzo dei cestini portacarte

- 1) E' vietato, ai titolari dei negozi e dei pubblici esercizi, gettare o depositare sulla pavimentazione dei portici, dei marciapiedi o dei viali le immondizie o i rifiuti provenienti dai loro esercizi o locali.
- 2) E' vietato altresì depositare rifiuti solidi e liquidi nei cestini portacarte ubicati nelle diverse zone dei portici, dei giardini pubblici, ecc.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200,00 con obbligo della rimessa in ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 16: Trasporto di materiali

- 1) Il trasporto di materiali di facile dispersione, quali terra, detriti, sterpaglie, carta, cartone, sostanze in polvere, materiali liquidi o semiliquidi deve essere effettuato su veicoli atti o predisposti affinché sia evitata ogni dispersione o la caduta al suolo.
- 2) A carico del trasgressore è imposto l'obbligo di provvedere con immediatezza alla pulizia del suolo.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di euro 100,00.

Art. 17: Manutenzione degli edifici e delle aree

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione ed alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità. E' fatto obbligo a chiunque proceda alla verniciatura di infissi, pareti, cancellate od altro, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare insudiciamento ai passanti.
- 2) I proprietari dei fabbricati prospicienti le aree pubbliche o private di uso pubblico hanno l'obbligo di eseguire l'estirpazione dell'erba che sorge lungo il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta e per tutta la loro lunghezza.

- 3) Qualunque guasto, rottura o danneggiamento provocato sulla pavimentazione, sulle griglie, sui telai dei portici o dei marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere immediatamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve in ogni caso informare, preventivamente, l'Autorità Comunale.
- 4) I proprietari, i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 5) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 6) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nell'apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere tempestivamente riparati dal proprietario.
- 7) I proprietari, i locatari o i concessionari hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- 8) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive.
- 9) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 10) Le violazioni delle prescrizioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 420,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 11) Le violazioni delle prescrizioni di cui agli altri commi 2), 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 : Scavi e posa delle condutture sul suolo pubblico

- 1) La posa e la riparazione delle condutture dell'acquedotto, dell'energia elettrica, del metano, delle linee telefoniche e dei collegamenti con la rete fognaria, devono essere oggetto di apposito provvedimento, rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- 2) Sono a carico del concessionario tutte le opere necessarie per riparare i guasti cagionati dagli scavi e dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili, dei sostegni e delle condutture, ripristini del suolo durante e dopo la esecuzione dei lavori, gli intonaci, ecc.
- 3) Qualora vengano eseguiti scavi sulle strade, il primo ripristino deve essere eseguito immediatamente affinché siano eliminate cause di pericolo per la circolazione.
- 4) Nel caso in cui il primo ripristino non venga eseguito con l'asfaltatura, o con altra pavimentazione preesistente, il concessionario ha l'obbligo di eseguire costantemente la necessaria manutenzione del ripristino nonché della segnaletica stradale di sicurezza per eliminare le condizioni di pericolo.
- 5) Qualora, anche a distanza di un tempo indefinito e fino a quando l'Amministrazione non assuma in carico le zone interessate, gli scavi si abbassino o vengano a manifestarsi condizioni di pericolosità il concessionario è responsabile del ripristino e degli eventuali danni causati a persone o cose.
- 6) I concessionari, prima, durante e dopo l'esecuzione dei lavori dovranno attenersi alle istruzioni che saranno prescritte nel provvedimento di concessione e dovranno notificare al Sindaco il giorno in cui verrà dato inizio ai lavori. Gli stessi concessionari dovranno altresì concordare con l'Ufficio Tecnico e con il Comando di Polizia Municipale, i tempi e le modalità per la esecuzione dei lavori stessi.
- 7) Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui alle norme precedenti, non presentassero sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, l'Amministrazione a suo giudizio insindacabile dispone l'immediata riparazione o sostituzione in modo da evitare inconvenienti o pericolo a spese del proprietario o del concessionario.
- 8) L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione e a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale necessario a loro spese.
- 9) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri - scarico nelle caditoie

- 1) Durante le occupazioni di suolo pubblico e per effetto dell'esecuzione di lavori sul suolo e nel sottosuolo in prossimità e in corrispondenza delle caditoie, delle bocche di lupo o delle immissioni nelle fognature, è vietato lo scarico e l'immissione di qualsiasi materiale solido e di acque mescolate a sabbia o cemento che possano essere causa di otturazione o di intasamento al regolare deflusso delle acque piovane.
- 2) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da imprese adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi e inodori.
- 3) Nel centro storico le operazioni di vuotatura e di espurgo devono essere eseguite dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Comando di Polizia Municipale per comprovate esigenze di carattere igienico sanitario.
- 4) Le violazioni delle prescrizioni di cui al comma 1) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 5) Le violazioni delle prescrizioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20: Patrimonio pubblico, privato e arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico (ivi compreso il patrimonio arboreo) ed all'arredo urbano è vietato:
 - a) Apporre, disegnare ovvero incidere, scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici ed i cassonetti; Il Sindaco disporrà per la immediata pulizia e cancellazione a spese del trasgressore;
 - b) Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici;
 - c) Spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - d) Collocare direttamente o indirettamente su pali della pubblica illuminazione, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose e manifestazioni politiche, sportive e culturali che, comunque, dovrà essere apposto o affisso negli appositi spazi o infrastrutture predisposte, se non in contrasto con altre norme
- 2) Sugli edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.
- 3) Le violazioni delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, fatta salva la segnalazione all'autorità giudiziaria in caso di comportamenti costituenti illecito penale ai sensi delle disposizioni vigenti nel tempo.

Art. 21: Cura del suolo e dell'abitato

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività del mercato settimanale, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) Fermo restando quanto previsto negli articoli successivi, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
- 3) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai commi precedenti è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 4) E' comunque sempre vietato, in qualsiasi operazione di pulizia, provocare la dispersione dei rifiuti stessi ed il sollevamento molesto di polveri.
- 5) Le violazioni delle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 con l'obbligo di cessazione immediata delle azioni e dei comportamenti contrari e della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22: Sgombero neve

- 1) I proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi nonché i parcheggi di pertinenza ad uso pubblico, o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi all'incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
- 4) Da parte dei soggetti di cui al comma 1 la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
- 5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 7) Le violazioni delle prescrizioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00.
- 8) Le violazioni delle prescrizioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 con obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 23: Rami e siepi

- 1) I rami e le siepi di piante radicate su suolo privato devono essere mantenuti all'interno del confine di proprietà; qualora sporgano su area pubblica devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, intralcio o danno, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata; in entrambi i casi non debbono comunque impedire o limitare la visibilità di segnali stradali. Le siepi vive, oppure teli/schermature in materiale vario, che rispettivamente sorgono all'interno delle proprietà private ubicate in corrispondenza di curve o di crocevia o vengono fissate alle recinzioni per schermare non devono superare l'altezza di cm. 70 dal piano stradale o comunque devono essere mantenute ad una altezza tale affinché non sia impedita o limitata la visibilità alla circolazione stradale.
- 3) Sono fatte salve le norme di cui all'art. 29 del Codice della strada.
- 4) I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1).
- 5) Le violazioni delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 e l'obbligo dell'ottemperanza di quanto previsto ai commi 1) e 2) del presente articolo.

Art. 24: Pulizia fossati

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno tre volte l'anno rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile, dal 15 aprile al 15 maggio, per il periodo estivo dal 15 luglio al 31 agosto e, per il periodo autunnale, dal 15 ottobre al 15 novembre.
- 3) Le violazioni delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 per fossati e canali di lunghezza del fronte fino a 10 m. e da euro 100,00 a euro 500,00 per fossati e canali di lunghezza del

fronte superiore a 10 m, e l'obbligo dell'ottemperanza di quanto previsto ai commi 1) e 2) del presente articolo.

Art. 25: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione delle prescrizioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 26: Pulizia delle aree limitrofe alle attività di produzione di beni e servizi

- 1) Ferme restando le norme generali in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, i titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, industriali, uffici, banche e simili, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività abbandonati nelle immediate vicinanze, e comunque nel raggio di tre metri dal perimetro della struttura in parola, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante/limitrofa, compreso l'area di parcheggio, risulti perfettamente pulita.
- 2) La violazione delle prescrizioni di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 27: Esposizione di panni, tappeti e antenne radiotelevisive

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli gocciolanti fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi lasciandoli sopra spazi ed aree pubbliche.
- 2) E' fatto obbligo di installare antenne o parabole radiotelevisive sui tetti delle abitazioni come previsto dall'art. IX.13 del RUE.
- 3) La violazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00 con l'obbligo di cessazione immediata delle azioni e dei comportamenti contrari e della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 28: Divieto di esercizio di attività artigiane sul suolo pubblico

- 1) Sulle strade di pubblico transito destinate alla circolazione dei veicoli a motore, è vietato esercitare qualsiasi tipo di attività artigianale o comunque esercitare qualsiasi attività sul suolo pubblico, senza autorizzazione comunale.
- 2) Sono altresì vietate, nei luoghi pubblici, le riparazioni di veicoli ad eccezione per i casi fortuiti o di forza maggiore.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 300,00.

Art. 29: Danneggiamento delle strade

- 1) Durante il transito sulle strade pubbliche le ruote dei veicoli e gli attrezzi ad essi collegati devono essere tenuti puliti onde evitare ogni possibile spargimento di materiali (terra, erba, letame, ecc...) che possono causare pericolo per la circolazione o danni alla sede stradale.
- 2) Il materiale cosperso dovrà essere raccolto a cura del trasportatore. La pavimentazione dovrà essere lavata nei casi in cui si verifichi imbrattamento o insudiciamento.
- 3) E' vietato transitare nelle pubbliche vie con qualsiasi mezzo che possa arrecare danni alla pavimentazione stradale. Chiunque, violando la presente disposizione, arrechi danni alla pavimentazione stradale, oltre alla sanzione prevista, è tenuto ad eseguire i conseguenti ripristini.
- 4) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00.
- 5) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 300,00 con obbligo di rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 30: Fumaioli e canne fumarie

- 1) Si definisce camino un condotto verticale avente lo scopo di raccogliere ed espellere, a conveniente altezza dal suolo, i prodotti della combustione provenienti da un solo apparecchio o, nei casi consentiti, da più apparecchi sullo stesso piano. Si definisce canale da fumo componente o componenti che raccordano l'uscita del generatore di calore al camino.
- 2) Ogni impianto termico deve disporre di uno o più camini, ai quali non potrà essere collegato alcun altro impianto od installazione, tali da assicurare un regolare smaltimento dei fumi prodotti.
- 3) E' ammesso che più focolari scarichino nello stesso camino solo se situati nello stesso locale ed a condizione che i focolari siano dello stesso tipo, alimentati dallo stesso combustibile.
- 4) Due apparecchi sono dello stesso tipo se la loro portata termica differisce per non più del 30%
- 5) Per sistemi fumari in depressione, le bocche dei camini (comignoli/fumaioli) devono risultare più alte della zona di reflusso: di almeno 0,5 m rispetto al colmo dei tetti, di almeno 1,3 m dalla perpendicolare alla copertura, di almeno 1 m dai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 2 m.
- 6) Per sistemi fumari a pressione positiva (per apparecchi di tipo C) le quote di sbocco sono indicate dal fabbricante dell'apparecchio stesso.
- 7) I camini devono essere costituiti con strutture e materiali impermeabili ai gas, resistenti ai fumi e al calore.
- 8) Le canne fumarie devono essere periodicamente pulite.
- 9) La realizzazione della canna fumaria deve essere eseguita da ditte esperte in materia e alla fine dei lavori la ditta installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.
- 10) Per la realizzazione di nuove canne fumarie esterne a fabbricati esistenti, occorre essere in possesso del titolo abilitativo edilizio vigente al momento della richiesta.
- 11) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00 e con l'obbligo dell'adeguamento alla norma.

Art. 30 bis: Impatto visivo ed ambientale degli apparati tecnologici

- 1) Gli apparati tecnologici posti all'esterno degli edifici, in generale, devono essere installati nel rispetto del criterio del minimo impatto visivo ed ambientale e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione; eventualmente anche adottando finiture che diano un risultato di tipo mimetico. Lo stesso dicasi per i relativi elementi accessori, di adduzione, di captazione e di espulsione, come pure per le radio-antenne della telefonia cellulare.
- 2) In base al suddetto criterio, ogni volta che sia possibile, è necessario adottare soluzioni di tipo centralizzato e/o unificato, come pure soluzioni condominiali, e comunque installando apparecchi che non siano direttamente visibili dagli spazi pubblici; ciò vale, in particolare, per gli impianti di riscaldamento, di condizionamento, di ventilazione e di ricezione radiotelevisiva.
- 3) Le antenne paraboliche satellitari e le altre antenne di ricezione radiotelevisiva devono essere collocate preferibilmente sulla copertura degli edifici, o sulle pareti degli stessi purché non prospicienti su spazi pubblici.
- 4) Nelle realizzazioni di nuovi edifici, le antenne di cui al comma precedente debbono essere unificate in ragione di un solo impianto per ciascuna unità edilizia, o per ciascuna aggregazione se trattasi di case a schiera.
- 5) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00 e con l'obbligo dell'adeguamento alla norma.

Art. 31: Depositi nelle proprietà private

- 1) Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato depositare qualsiasi tipo di materiale che nuoccia all'estetica o al decoro del paese.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00.

Art. 32: Trattamento del materiale di demolizione

- 1) E' vietato gettare dall'alto sulla pubblica via o in luoghi ad essa adiacenti, sia dai ponteggi che dagli edifici o cantieri, i materiali di demolizione.
- 2) Tali operazioni devono essere eseguite utilizzando appropriati strumenti o accorgimenti per evitare pericolo, rumori e l'espandersi di polvere.
- 3) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00.

TITOLO IV : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 33: Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati

- 1) In determinati periodi dell'anno, con apposita ordinanza, potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati per annaffiare orti e giardini o per altri usi non strettamente indispensabili.

Art. 34: Ripari ai pozzi, cisterne e simili

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) Le violazioni delle prescrizioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 35: Oggetti mobili

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra sporgenza dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) Tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio debbono lasciare uno spazio libero, in altezza, non inferiore a metri 2,20.
- 3) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 4) Le violazioni delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 36: Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre, cancellate o altro ovvero imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura devono essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00.
- 5) Le violazioni delle prescrizioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 420,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 37: Accensioni di fuochi

- 1) In assenza di una espressa autorizzazione comunale è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi di sterpaglie, scarti di potatura, siepi, erba degli argini di fossi, di scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili o provenienti dalle lavorazioni o trasformazioni industriali o artigianali, con particolare riferimento a materiali non biodegradabili, materiali plastici, gomma, oli, petroli e rifiuti solidi in genere.
- 2) E' fatto salvo quanto previsto per la distruzione di piante o porzioni di esse per motivi fitosanitari, colpite da patologie per le quali la normativa di settore espressamente disponga l'eliminazione in loco per mezzo del fuoco (es. piante colpite dal "colpo di fuoco batterico"), documentati dal Consorzio Fitosanitario Provinciale.
- 3) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m. dai luoghi indicati dall'art. 59 comma 2 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 733, ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad

una distanza inferiore a 100 m. dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

- 4) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 5) Su aree private è consentita l'accensione di fuochi limitatamente all'alimentazione controllata di bracieri, griglie, barbecue, caldaie ed analoghi, purché non provochino immissioni di fumo che rechino danno o significativa molestia.
- 6) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato, con esclusione di quelle appositamente attrezzate.
- 7) Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando sia spento.
- 8) Le violazioni delle prescrizioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 420,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 9) Le violazioni delle prescrizioni di cui ai commi 3), 4), 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 38: Tutela della quiete

- 1) Nei locali e spazi pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che superino la normale tollerabilità. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli strumenti musicali, apparecchi radio/televisivi e simili.
- 2) Dalle ore 23,00 alle ore 8,00 del giorno seguente e dalle 13,00 alle 15,00, nelle abitazioni private o locali pubblici è vietato provocare rumori e suoni di qualsiasi specie che possano recare disturbo ai vicini. E' pertanto vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo ad un numero indeterminato di persone o vi sia il possesso di espressa autorizzazione e Ordinanza in deroga. E' altresì vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non si arrechi disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 3) Fatto salvo, comunque, il disposto di cui al primo comma del presente articolo, nel caso che venga effettuata attività di intrattenimento musicale all'aperto, in particolare presso pubblici esercizi e circoli privati, questa, salvo espressa autorizzazione in deroga, non potrà protrarsi oltre gli orari stabiliti dal Comune.
- 4) In occasione di manifestazioni, spettacoli, feste politiche e religiose che trovano svolgimento nelle sale o ritrovi al coperto, devono essere adottate le necessarie cautele affinché non siano propagati verso l'esterno suoni e rumori. Qualora tali manifestazioni o feste autorizzate trovino svolgimento all'esterno o all'aperto, i rumori, i suoni, i canti, ecc., devono cessare entro gli orari stabiliti dal Comune.
- 5) Per i pubblici esercizi ed i circoli privati, palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 23.00 alle ore 8.00, salvo opportuna insonorizzazione dei locali ovvero espressa autorizzazione per fasce orarie diverse.
- 6) Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale per "disturbo" deve intendersi il fenomeno, eziologicamente correlato alla immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare turbamento al riposo e alle attività umane, cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute, nonché turbamento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2 comma 1 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico").
- 7) Le violazioni delle prescrizioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

- 8) La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 5) 6) e 7) è punita con le sanzioni amministrative di cui alla Legge n. 447/95.

Art. 39: Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

- 1) Nelle abitazioni possono essere usati solamente apparecchi che producano rumore o vibrazione di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato. L'Autorità Comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.
- 2) La violazione alle prescrizioni del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente la condotta illecita.

Art. 40: Attività produttive ed edilizie rumorose

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno operare in conformità alle direttive CE ed essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale dietro specifica istanza ove ne ricorrano le condizioni, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali. L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (es.: escavazioni, demolizioni, ecc...) e l'impiego di materiali rumorosi (es.: martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc...) potrà essere svolta dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 dei giorni feriali.
- 3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc...
- 4) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie e del parere dell'ARPA, va presentata al SUAP su apposita modulistica almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea. Tutte le spese per l'acquisizione delle informazioni e del parere dell'ARPA sono a carico del richiedente. Quali limiti di rumore ambientale si recepiscono quelli indicati nella deliberazione Giunta Regionale n. 45 del 21 gennaio 2002, alla quale ci si riferisce anche relativamente alle misurazioni, ai controlli ed agli adempimenti amministrativi.
- 5) Le violazioni delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 420,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 41: Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

- 1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, videogames e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 22,00 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo.
- 2) La violazione delle prescrizioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 42: Uso dei dispositivi antifurto

- 1) Fatto salvo quanto disposto dalle normative vigenti, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi ed in ogni caso non superiore a 10 minuti complessivi.
- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto negli edifici di cui al comma 1 è tenuto a comunicare alla Stazione Carabinieri i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più

soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme. Tale comunicazione deve essere effettuata entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

- 3) Sulle aree di cui all'art. 1 comma 2, fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'art.155 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
- 4) La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 420,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
- 5) Le violazioni delle prescrizioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00.

Art. 43: Uso di "cannoncini antistorno" per allontanare i volatili

- 1) E' vietato l'impiego dei dissuasori sonori denominati "cannoncini antistorno" per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla perimetrazione dei centri abitati e ai 200 metri dalle abitazioni non comprese nella predetta perimetrazione.
- 2) I cannoncini dovranno essere posizionati con bocca di sparo non orientata verso le abitazioni. Ne è autorizzato l'utilizzo nella fascia oraria dalle 7.00 alle 21.00, con cadenza di sparo non inferiore a tre minuti.
- 3) Le violazioni delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 420,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 44: Uso di cannoni ad onde d'urto per la difesa anti grandine

- 1) E' consentito l'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine nel periodo dal 1 aprile al 31 ottobre, nella fascia oraria dalle 6,00 alle 23,00.
- 2) I cannoni dovranno essere posizionati ad una distanza non inferiore a 200 metri dalle abitazioni, escluse quelle di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine.
- 3) Le violazioni delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 420,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 45: Uso di macchine da giardino

- 1) L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.
- 2) L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica.
- 3) La violazione delle prescrizioni di cui sopra comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00 e la cessazione immediata dell'attività.

Art. 46: Depositi esterni (protezione dagli insetti nocivi e molesti)

- 1) Fatte salve specifiche normative di settore, al fine di prevenire la diffusione e la riproduzione di insetti nocivi e molesti (es. zanzara tigre), presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno degli stessi al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
- 2) All'interno delle aree e degli spazi aperti sia privati che pubblici, comprese aree agricole, terrazzi e balconi, è vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana.
- 3) Le violazioni delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 47: Sosta o fermata di veicoli a motore

- 1) E' fatto obbligo a chiunque di tenere i propri veicoli a motore in condizioni di manutenzione tale da evitare che quando siano in moto arrechino disturbo o disagio ai cittadini con particolare riferimento ai rumori, ai fumi e ai gas di scarico.
- 2) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli con motore a combustione interna in circolazione sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata dovute a qualunque causa indipendente dalla dinamica della circolazione, durante l'arco delle 24 ore.
Sono esclusi :
 - i veicoli che non emettono gas di scarico nocivi per l'ambiente (veicoli elettrici, aria compressa, idrogeno e simili);
 - i veicoli che stanno svolgendo servizi di pubblica utilità;
 - i veicoli che necessitano di operare in sosta, a motore acceso, per l'espletamento di attività d'istituto (es.: istituti di vigilanza, ...);
 - i veicoli in avaria che necessitano di intervento di riparazione in loco a motore acceso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso;
 - i veicoli che devono fermarsi per esigenze connesse alle modalità di circolazione.
- 3) Nelle strade pubbliche o nelle aree private, ai conducenti di veicoli a motore è vietato provarne il relativo funzionamento accelerando eccessivamente o spingendo il motore "a tutto gas", creando rombi, scoppi e rumori inutili.
- 4) La violazione degli obblighi di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00, mentre la violazione di quelli di cui al comma 2, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 150,00. In ogni caso il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente la condotta illecita.

Art. 48: Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseanti o inquinanti

- 1) E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, polveri e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo ai cittadini.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00 oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico. L'Autorità Comunale potrà adottare tutti quei provvedimenti idonei a far cessare l'attività insalubre o molesta.

TITOLO V : ANIMALI

Art. 49: Animali di affezione

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Le violazioni delle prescrizioni di cui al precedente comma comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00.

Art. 49 bis: Conduzione di cani

- 1) I cani possono essere condotti a passeggio in tutte le aree e spazi pubblici o di uso pubblico fatta eccezione per:
 - a) gli asili e le scuole ed istituti di ogni ordine e grado e relative aree cortilive;
 - b) gli edifici in cui vi siano uffici pubblici, le palestre pubbliche, gli impianti sportivi e le relative aree cortilive;
 - c) le aree cimiteriali;
 - d) i centri diurni e/o ricreativi e le case protette e/o di riposo per anziani;
 - e) il sagrato di tutti i luoghi di culto.
 - f) area giochi per bambini all'interno di parchi pubblici
- 2) Chiunque conduca cani su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, dovrà essere munito di idonei mezzi per asportare le deiezioni solide depositate dai cani condotti. Tali mezzi dovranno essere esibiti a richiesta dei competenti organi di vigilanza.
- 3) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli, nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, con apposito guinzaglio avente una misura non superiore a mt. 1,50, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune. I conduttori dei cani devono portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
- 4) In qualsiasi situazione i cani anche se al guinzaglio o custoditi all'interno di proprietà private, dovranno essere tenuti in condizione tali da non aggredire o incutere spavento o paura ai passanti.
- 5) Chiunque conduca cani su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, dovrà provvedere all'asportazione delle deiezioni solide depositate dai cani condotti, utilizzando i mezzi di cui al comma 2.
- 6) E' fatto divieto a chiunque di lasciar vagare liberamente sul territorio comunale cani di qualsiasi taglia senza un accompagnatore.
- 7) La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00 e la sanzione accessoria dell'adempimento della prescrizione omessa e/o l'immediata cessazione della condotta illecita e/o l'immediato ripristino dello stato dei luoghi.
- 8) Il presente articolo non trova applicazione per cani addestrati all'accompagnamento di persone non vedenti, Forze dell'Ordine e muniti di certificazione BH.

Art. 50: Custodia, tutela e pascolo degli animali

- 1) Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario, o di chi ne abbia la temporanea custodia, in buone condizioni igienico-sanitarie; dovrà essere inoltre curato ed accudito secondo necessità e fatto visitare da medici veterinari ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario.
- 2) I proprietari o detentori di animali sono responsabili della loro custodia, al fine di evitarne la fuga o esporli a pericoli per la loro incolumità fisica.
- 3) I proprietari o detentori devono prevenire comportamenti dell'animale che arrechino disturbo o pericolo alla collettività e/o danni alle cose.
- 4) E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare danneggiamenti di cose.
- 5) Possono essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
- 6) I proprietari dei cani devono operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.

- 7) Ai proprietari di animali o a chiunque li abbia in custodia è fatto obbligo di rimuovere le loro deiezioni che abbiano sporcato portici, marciapiedi, parchi, strade o altri spazi pubblici.
E' vietato a chiunque:
 - a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
 - c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
- 8) Il pascolo su terreni di proprietà altrui, senza consenso espresso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno. Il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, a meno che il proprietario del fondo sia presente, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.
- 9) E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta nelle aree pubbliche, lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade.
- 10) La violazione delle disposizioni di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00 e la sanzione accessoria dell'adempimento della prescrizione omessa e/o l'immediata cessazione della condotta illecita.
- 11) La violazione delle altre disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00 e la sanzione accessoria dell'adempimento della prescrizione omessa e/o l'immediata cessazione della condotta illecita.

Art. 51: Detenzione di animali da reddito o autoconsumo

- 1) Nel centro abitato è vietata la detenzione di animali da reddito o autoconsumo, eccetto nelle zone agricole individuate dal vigente strumento urbanistico. Tali animali, fuori dai centri abitati, possono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei regolamenti vigenti.
- 2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato, fatte salve le attività già insediate all'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 3) Le violazioni delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO VI : POLIZIA ANNONARIA

Art. 52: Vendita con consumo immediato

- 1) Negli esercizi di vicinato e laboratori artigianali di produzione alimentare abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate.
- 2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
- 3) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla normativa statale e/o regionale in materia.

Art. 53: Attività miste

- 1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature o arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
- 2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistico - edilizia e sanitaria, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.
- 3) Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 420,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 54: Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- 1) Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
 - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 rilasciata da un Comune dell'Emilia Romagna;
 - b) i titolari di autorizzazione di tipo b) di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 rilasciata da qualsiasi Comune italiano;
 - c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
- 2) L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata solamente con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno, non sia esposta su banchi, e a condizione che la sosta non superi il tempo strettamente necessario a servire il consumatore.
- 3) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone inoltre che:
 - a) L'attività di vendita è vietata a meno di 500 metri dal perimetro dell'area dei mercati settimanali e dalle aree delle fiere e sagre, quando gli stessi sono in esercizio;
 - b) E' vietata, in generale, l'attività di "imbonitore" mediante megafoni, microfoni con altoparlanti o qualsiasi altro strumento atto a creare disturbo, dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 19,00 alle ore 9,00 del giorno seguente..
- 4) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
- 5) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
- 6) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.
- 7) Chiunque violi le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114.
- 8) Chiunque non osservi le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 420,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 55: Commercio su aree pubbliche – regime delle aree

- 1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati, anche temporaneamente o stagionalmente, a svolgere l'attività in aree appositamente individuate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

- 2) L'attività di vendita è consentita per un totale massimo complessivo di 13 ore giornaliere tutti i giorni della settimana e l'area occupata non dovrà superare gli 80 metri quadrati. E' vietato l'ancoraggio al suolo tramite picchetti delle strutture di vendita.
- 3) Nell'esercizio di attività su aree appositamente individuate è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.
- 4) L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, in originale, a richiesta, agli organi di vigilanza.
- 5) Le violazioni delle prescrizioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 420,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.
- 6) La violazione della prescrizione di cui al comma 4) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 euro 150,00.

Art. 56: Occupazioni per esposizione di merci

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
- 2) I generi alimentari possono essere collocati esternamente all'esercizio purché posizionati ad un'altezza non inferiore a 50 cm dal suolo e previa notifica ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CEE nr. 852/2004 e della Determinazione della Regione Emilia Romagna nr. 9223 del 01/08/2008 al Dipartimento di Sanità Pubblica competente per territorio, corredata degli allegati previsti dalla predetta normativa.
- 3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse.
- 4) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel Regolamento per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 5) Fatto salvo quanto disposto dal Regolamento per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 57: Attività di somministrazione di alimenti e bevande all'esterno di pubblico esercizio

- 1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, in materia edilizia-urbanistica, del Codice della Strada, e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato alla presentazione della notifica ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CEE nr. 852/2004 e della Determinazione della Regione Emilia Romagna nr. 9223 del 01/08/2008 al Dipartimento di Sanità Pubblica competente per territorio, corredata degli allegati previsti dalla predetta normativa.
- 2) Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, la concessione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del Regolamento per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.
- 3) Le attività di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente per l'esercizio pubblico interessato.
- 4) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 420,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 58: Disciplina dei giochi leciti e degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità

- 1) I titolari o gestori dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali, delle sale da gioco e dei circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande in cui si effettuino giochi leciti o vi siano collocati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) sono vietati ai minori di anni 14, i giochi leciti e l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità;

- b) I predetti divieti dovranno essere resi noti mediante l'apposizione, sulla parte anteriore di ogni apparecchio, di cartelli (con fondo bianco e caratteri neri, la cui altezza non potrà essere inferiore a 3 cm), ben visibili e leggibili.
- 2) Le violazioni ai disposti del presente articolo comportano l'applicazione delle sanzioni di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 733.

Art. 59: Scambio di cose tra hobbisti e scambisti

- 1) Ferma restando la necessaria concessione di occupazione di suolo pubblico da richiedersi secondo il regolamento specifico, tutte le iniziative finalizzate allo scambio di prodotti da parte di hobbisti e scambisti, anche se si svolgono in area privata, devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione e corredate da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dalla quale risulti che trattasi di attività non commerciale, svolta in forma temporanea.
- 2) Il valore simbolico eventualmente attribuito alla merce deve essere esposto in modo chiaro, ben visibile e ben leggibile su ogni articolo.
- 3) La vendita anziché lo scambio della merce comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114.
- 4) Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00.

Art. 60: Definizione del "valore esiguo" ai fini del commercio di cose usate

- 1) Ai sensi dell'articolo 247 del Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, per valore esiguo si intende un valore massimo di euro 500,00.

Art. 61: Servizi igienici nei locali pubblici

- 1) Agli esercenti di bar - caffè ed in genere dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione immediata della clientela i servizi igienici.
- 2) La violazione delle prescrizioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00.

Art. 62: Pubblicità dei prezzi

- 1) La pubblicità dei prezzi è disciplinata dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114, dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 84 (Attuazione della direttiva 98/06/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi) e dal presente Regolamento.
- 2) I soggetti che vendono merci rientranti nella sfera della propria attività, compresi artigiani, industriali e produttori agricoli, su tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale o su aree pubbliche, o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
- 3) Per i prodotti d'arte, di antiquariato e per i prodotti di oreficeria l'obbligo di pubblicità dei prezzi s'intende assolto anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio di vendita e non dall'esterno (Circolare Ministero Industria Commercio Artigianato n. 3467 del 28 maggio 1999).
- 4) Per quanto non previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114 e dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, chi non osserva le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 420,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.
- 5) Chi viola le disposizioni di cui al comma 3 è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 22 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114.

Art. 63: Materiale Pornografico

- 1) Di norma, è vietato porre in vendita esponendo al pubblico materiale pornografico ad una distanza inferiore a 500 m. da luoghi di culto, case di cura, case protette in genere, cimiteri, scuole di qualsiasi ordine e grado e insediamenti destinati all'educazione e allo svago di bambini e ragazzi. La distanza è calcolata fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari calcolate sul percorso pedonale più breve.

- 2) E' vietato comunque esporre in luogo pubblico o visibile da luogo pubblico materiale a contenuto pornografico.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 420,00.

Art. 64: Mestieri girovaghi

- 1) Non può essere esercitato il mestiere ambulante di disegnatore o scrittore, di cenciaiolo, di saltimbanco, cantante, suonatore, lustrascarpe, arrotino, parcheggiatore e mestieri analoghi senza previa comunicazione indirizzata alla Polizia Municipale, almeno 2 giorni prima dell'inizio della attività. Detta comunicazione dovrà contenere, oltre ai dati identificativi di chi esercita il mestiere, anche il periodo in cui si svolge l'attività e le zone interessate.
- 2) La mancata presentazione o il ritardo della trasmissione della comunicazione di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00 e l'immediata sospensione della attività.

Art. 65: Obbligo di vendita (offerta al pubblico)

- 1) In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, l'esercente il commercio, sia in sede fissa che itinerante, si assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è altresì responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 2) Chiunque non rispetta quanto previsto nel presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00.

TITOLO VII : VARIE

Art. 66: Collocazione del numero civico e della targhetta dell'amministratore di condominio.

- 1) Il numero civico di ogni fabbricato deve essere collocato in modo tale da essere leggibile dalla strada pubblica sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente.
- 2) Gli amministratori professionali di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico. La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato. Se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone storiche (ambiti CS – Centro Storico e IS – Insediamento Storico del vigente PSC) e su edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, deve essere realizzata conformemente alle prescrizioni indicate dal Servizio Edilizia Privata.
- 3) E' fatto altresì obbligo al proprietario di mantenere affisso all'interno degli edifici il numero degli interni.
- 4) Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 67: Raccolte di materiali e vendite di beneficenza.

- 1) Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento comunale in materia di rifiuti, per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale, contestualmente dovrà essere trasmessa comunicazione dell'iniziativa all' ufficio di Polizia Municipale.
- 2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazione e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata in modo leggibile dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 4) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole, luoghi di cura e cimiteri.
- 5) La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00.
- 6) La violazione della prescrizione di cui al comma 4) comporta una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 68: Accattonaggio

- 1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo con insistenza, molestia e offensiva.
- 2) La violazione delle prescrizioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 69: Artisti di strada

- 1) Fatto comunque salvo quanto previsto da altre normative, lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è consentita solo previa comunicazione almeno 2 giorni prima alla Polizia Municipale; solo nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico è necessaria la specifica autorizzazione/concessione. In ogni caso le attività in parola devono avvenire, in particolare, nel rispetto delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
- 2) L'omessa comunicazione alla Polizia Municipale dello svolgimento dell'attività è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00.

Art. 70: Divieto di campeggio libero

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi e le altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.
- 2) Con apposita ordinanza il Sindaco dispone affinché gli organi di Polizia diano immediata esecuzione al disposto del primo comma con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio o, eventualmente, di chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie. A costoro, e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con gli organi di Polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto.
- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 4) Chiunque non ottemperi a quanto sopra indicato soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 420,00 e a questa consegue l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli destinatari dell'ordinanza di cui al comma 2 del presente articolo. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico degli stessi soggetti destinatari dell'ordinanza predetta.

Art. 71: Balneazione

- 1) Il divieto di balneazione nei corsi d'acqua è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
- 2) Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
- 3) E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.
- 4) Le violazioni delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 72: Ingresso abusivo in strutture comunali

- 1) E' rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, piscine, campi sportivi, ecc... e/o introdursi, in assenza di autorizzazione, in qualsiasi altro stabile o struttura di proprietà comunale in orari diversi da quelli di apertura al pubblico.
- 2) La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00, fatta salva la segnalazione all'autorità giudiziaria in caso di comportamenti costituenti illecito penale ai sensi delle disposizioni vigenti nel tempo.

Art. 73: Contrassegno dell'Ente locale

- 1) E' vietato usare lo stemma dell'Ente locale, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi pubblici per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione dell'Ente locale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 e l'obbligo della cessazione dell'illecito e l'eliminazione delle cose che ne furono il prodotto.

TITOLO VIII : SANZIONI

Art. 74: Sanzioni amministrative

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n.689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
- 2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi è l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
- 4) Quando il trasgressore non esegue l'obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio. In tal caso, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.
- 5) Per le violazioni ai disposti del presente Regolamento non espressamente sanzionate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00.

Art. 75: Reiterazione

- 1) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie in caso di recidiva, la stessa si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
- 2) Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni per essa previste sono raddoppiate.

Art. 76: Sospensione delle autorizzazioni

- 1) Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento, il trasgressore in possesso di autorizzazione o concessione, potrà essere soggetto alla sospensione dell'autorizzazione o della concessione nei seguenti casi:
 - per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti la disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o rimessa in pristino, conseguenti al fatto;
 - per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della autorizzazione.

TITOLO IX : USO DI IMPIANTI ALIMENTATI CON GAS GPL

Art. 77: Impianti alimentati con gas GPL installati su automezzi o altre bancarelle

- 1) Chiunque eserciti attività, su area pubblica/ad uso pubblico oppure sua area privata, assoggettata alle norme sulla somministrazione di alimenti e bevande e/o al Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 773/1931 utilizzando apparecchiature alimentate con gas GPL installate su automezzi, banchi o altre bancarelle deve possedere idonea documentazione tecnica e certificazioni relative alla corretta installazione e manutenzione degli impianti presenti, realizzati a regola d'arte.
- 2) La certificazione deve essere così composta:
 - dichiarazione di conformità alle norme UNI -CIG 7131/98, ai sensi della Legge n. 46/90 e succ. D.M. 22/01/08, n. 37;
 - fattura di ultimo acquisto delle bombole presso rivenditore autorizzato; sul collo del rubinetto deve essere presente l'etichetta apposta dalla società proprietaria su cui deve essere chiaramente visibile la data del collaudo a tenuta del recipiente la quale deve risultare in corso di validità;
 - certificazione di avvenuta revisione annuale degli apparati idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo;
 - dichiarazione di conformità alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra provvisori eseguiti per l'occasione.
- 3) Le dichiarazioni e le documentazioni di cui sopra dovranno essere prodotte a firma della ditta/ditte costruttrice degli impianti o da altro soggetto abilitato ai sensi delle norme richiamate ad eseguire revisioni e/o collaudi (termotecnico, termoelettrico, ecc....) e, in occasione di manifestazioni pubbliche e fiere, consegnate dall'esercente di cui al comma 1 all'Ufficio comunale competente ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

Art. 78: Prescrizioni, distanze e altre dotazioni di sicurezza

- 1) Ogni esercente attività su area pubblica attraverso veicolo ovvero bancarella dotati di impianti alimentati a gas GPL deve possedere almeno un estintore a polvere da 6 kg, di tipo omologato ed in regola con la revisione semestrale di efficienza, nonché una lampada di emergenza portatile di tipo ricaricabile.
- 2) I veicoli dotati di impianto a gas GPL per la cottura di alimenti devono essere posizionati all'inizio o alla fine dei banchi/bancarelle/automezzi dei partecipanti al mercato/fiera/sagra/manifestazione varia, in un sito quindi sempre direttamente raggiungibile senza ostacoli dai mezzi di soccorso, in particolare antincendio. Gli stessi veicoli dovranno inoltre rispettare una distanza, di norma, di 6 metri da altre bancarelle e/o veicoli di vendita; analoga distanza dovrà essere osservata rispetto ai fabbricati.
- 3) Sui veicoli dotati di impianto a gas GPL non possono essere tenuti bidoni di GPL non allacciati agli utilizzatori e/o collocati all'esterno dell'alloggiamento allo scopo destinato.
- 4) La portata termica di ogni apparecchiatura a gas GPL installata sui veicoli o utilizzata nella manifestazione pubblica può essere uguale o inferiore a 35 kw e ciascun bruciatore deve essere dotato di rubinetto valvolato con comando a termocoppia marcato CE.
- 5) I criteri che precedono devono essere osservati anche per gli impianti non inseriti stabilmente sui veicoli. In tale evenienza la/le bombola/le devono essere alloggiare in armadio di protezione dagli agenti atmosferici, ubicato lontano da fonti di calore, defilato dalle zone di maggiore affluenza delle persone ed opportunamente segnalato.
- 6) I titolari delle unità di vendita ambulante devono conoscere ed osservare le misure precauzionali e gestionali antincendio ed aver partecipato ad un corso di almeno 4 ore di formazione e addestramento in materia di prevenzione e lotta antincendio, documentato con apposito attestato.
- 7) Gli organizzatori delle manifestazioni pubbliche che non rientrano tra quelle già disciplinate da specifiche normative gestionali (ad esempio: manifestazioni di spettacolo o trattenimento per le quali vigono le norme gestionali stabilite dal Tit. XVII dell'allegato al D.M. 19/08/1996, ecc...) dovranno individuare per ogni evento un responsabile antincendio che abbia partecipato al predetto corso debitamente documentato con attestato.

Art. 79: Uso di altre apparecchiature alimentate a gas GPL

- 1) Ogni esercente qualsiasi pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa o ambulante su area pubblica può utilizzare altre apparecchiature (es. stufe a fungo per riscaldamento, ecc...) alimentate a gas GPL nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.
- 2) La capacità totale dei recipienti allacciati deve essere inferiore a 75 kg e la loro conservazione deve avvenire in locale idoneo ai fini antincendio.
- 3) Le stufe devono essere dotate di marcatura CE e la sostituzione della bombola deve essere eseguita da persona esperta ed abilitata.
- 4) In ogni caso, le operazioni di collegamento o scollegamento (innesco e disinnesco) della bombola di GPL agli impianti devono essere svolte secondo le corrette modalità di sicurezza rispettivamente prima dell'apertura dell'attività e dopo la chiusura.
- 5) E' sempre obbligatorio rimuovere l'impianto dall'area pubblica o aperta al pubblico all'orario di chiusura dell'attività.

Art.80: Sanzioni

1. La violazione di quanto previsto dall'articolo 77, dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 78 e dai comma 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 79 comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessazione immediata dell'attività svolta irregolarmente.
2. Per tutte le altre violazioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di cessazione immediata dell'attività svolta irregolarmente.
3. In ogni caso la mancanza delle certificazioni e dichiarazioni di cui all'art. 77 comporta la non ammissione dei veicoli o degli stand nelle aree mercatali, fiere, manifestazioni, ecc...

TITOLO X: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 81: Disposizioni transitorie.

- 1) Le attività o situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere adeguate, se non diversamente stabilito, entro 180 giorni, oppure al momento del rinnovo delle autorizzazioni.

Art. 82: Entrata in vigore ed abrogazione di norme

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
- 2) A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto od incompatibili con quanto previsto e disciplinato dal presente Regolamento.